

RICHIESTA DI ADESIONE
ALLA CAMPAGNA
“LEGAMBIENTE PER L’AGRICOLTURA ITALIANA DI QUALITÀ”

PREMESSO CHE

1 - LA CAMPAGNA “LEGAMBIENTE PER L’AGRICOLTURA ITALIANA DI QUALITÀ”

La Campagna “Legambiente per l’Agricoltura Italiana di Qualità” (più avanti Laiq) vuole indicare all’intera filiera agroalimentare una metodologia di produzione basata su elementi distintivi, a partire dal non utilizzo e non produzione di vegetali o animali geneticamente modificati, e dalla riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche, offrendo al consumatore prodotti alimentari con un valore aggiunto di maggiore rispetto dell’ambiente e del benessere animale, maggior sicurezza, maggiore qualità e maggiore valorizzazione delle tipicità italiane.

Alle aziende aderenti alla Campagna, Legambiente concede l’uso della dizione “Legambiente per l’Agricoltura Italiana di Qualità” a fronte di dichiarazioni di conformità e attinenza della propria impresa alle linee guida di Legambiente che regolano la Campagna Laiq. Concede inoltre l’apposito sotto riportato e immodificabile Logo da apporre sul prodotto e sulla pubblicitaria aziendale.



2. FINALITÀ DELLA CAMPAGNA “LEGAMBIENTE PER L’AGRICOLTURA ITALIANA DI QUALITÀ”

La Campagna “Legambiente per l’Agricoltura Italiana di Qualità” è principalmente finalizzata:

- Diminuire l’impatto ambientale e aumentare la sicurezza alimentare
- Nel campo della filiera alimentare zootecnica all’autocertificazione e al controllo della produzione di merci senza O.G.M., senza l’uso di farine di carne, di pesce, di grassi animali e di olii esausti, eseguita dai soggetti imprenditoriali coinvolti nella filiera;
- Nel campo della produzione di proteine vegetali all’autocertificazione e al

controllo del non impiego di sementi O.G.M., alla prevenzione della contaminazione accidentale O.G.M., all'utilizzo di prodotti e metodi della tradizione italiana e locale, alla sensibile riduzione dell'impiego di fitofarmaci e della chimica di sintesi nelle produzioni, all'assenza di residui chimici nei prodotti finali, alla limitazione di additivi chimici quali gli edulcoranti, i coloranti ed i conservanti, alla maggior attenzione verso l'impatto ambientale nelle produzioni;

La procedura di autocertificazione prevede, tra l'altro, che in ogni passaggio della filiera, dal produttore agricolo al distributore fronte consumatore, ogni imprenditore di fase rilasci una autocertificazione di "Produzione senza O.G.M.".

Le componenti del sistema su cui è basata la Campagna "Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità" sono:

1. per le produzioni di alimenti di origine vegetale
 - conformità alle linee guida e criteri di accettabilità di Laiq
 - autocertificazione
 - controllo
 - gestione delle non conformità
 - identificazione degli alimenti al consumo
 - tracciabilità/trasparenza
2. per le produzioni di derivati animali
 - conformità alle linee guida per la produzione (importatore, materie prime – produzione mangimi – trasporto – allevamento – macellazione/trasformazione) di Laiq;
 - autocertificazione
 - controllo
 - gestione delle non conformità
 - identificazione degli alimenti al consumo
 - tracciabilità/trasparenza

Gli imprenditori aderenti alla Campagna "Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità" attraverso la pubblicizzazione e la promozione della propria immagine concorrono a sensibilizzare e a modificare il sistema di produzione agroalimentare al fine di renderlo sensibile a criteri di produzione basati sul rispetto della tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo e degli animali.

3. DOCUMENTI ALLEGATI

La sottoscrizione della presente adesione alla Campagna “Legambiente per l’Agricoltura Italiana di Qualità” impegna l’azienda aderente ad uniformare le operazioni di produzione, gestione, trasformazione, trasporto e distribuzione degli alimenti autocertificati secondo le “Linee Guida e criteri di accettabilità” e “il manuale di gestione delle non conformità” allegati, che fanno parte integrante del presente accordo, e che l’azienda aderente sottoscrive.

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante e sostanziale dell’accordo sotto riportato. L’azienda

con sede in via _____ civico CAP _____

Indirizzo di posta elettronica _____

partita IVA _____

di seguito denominata Associata, in persona del suo legale rappresentate pro tempore,

e

L’associazione Legambiente O.n.l.u.s. , con sede in via Salaria 403, Roma, in persona del

Presidente ’Stefano Ciaffani

Stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l’adesione della società

alla Campagna “Legambiente per l’Agricoltura Italiana di Qualità”, della quale l’Associata dichiara di condividere in toto gli obiettivi e le finalità. L’associata inoltre dichiara inoltre preliminarmente di aver preso atto, visione e piena coscienza di quanto previsto dalla Campagna “Legambiente per l’Agricoltura Italiana di Qualità”, nonché degli artt.6 (Attività CO.SE.PA.), e 11 (Rendiconto della gestione – esclusione di responsabilità, divieto di partecipazione di terzi senza previo consenso) della scrittura privata allegata in estratto in copia (Allegato 1);

ART. 2 DURATA

Il presente contratto ha validità annuale , salvo quanto espressamente concordato tra le parti nella scrittura privata ed è rinnovabile previo consenso delle parti.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'ASSOCIATA

L'Associata si impegna a rispettare i contenuti Campagna “Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità”, in particolare quanto previsto dalle Linee Guida e dal sistema di autocertificazione e controllo nell'ambito della propria attività produttiva e/o commerciale .

- L'Associata si obbliga altresì a fornire tutte le opportune informazioni a Legambiente e a CoSePA (azienda incaricata per i controlli), per le verifiche necessarie al corretto sviluppo della Campagna “Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità”.

ART. 4 ATTIVITA' DI LEGAMBIENTE

Legambiente si obbliga a inserire l'Associata nell'elenco delle aziende aderenti alla Campagna “Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità” e promuoverne il ruolo svolto nella relativa comunicazione.

ART. 5 CONCESSIONE E USO DEL MARCHIO

Subordinato alla stipula del presente accordo, al rispetto di tutte le clausole ivi contenute, a tutte le premesse allo stesso, e al rispetto delle modalità di cui alle lettere che seguono, Legambiente concede all'Associata l'uso marchio immodificabile della Campagna “Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità” (d'ora innanzi “marchio”) sotto riportato



(composto da ovale giallo contenente il simbolo istituzionale – cigno verde - di Legambiente, sovrastante la scritta in caratteri maiuscoli “Legambiente” e contenente fascia verde riducentesi alle estremità recante al suo interno la scritta in caratteri minuscoli

“per l’Agricoltura Italiana di Qualità):

- a) L’uso del marchio è consentito solo per la valorizzazione delle produzioni delle aziende o delle filiere aderenti alla Campagna di “Legambiente per l’Agricoltura Italiana di Qualità”
- b) L’uso del marchio è legato alla precisa identificazione dei processi di lavorazione del derivato alimentare e alla allegazione al presente del programma di lavorazione del prodotto/i e produzione/i.
- c) I prodotti a marchio dovranno essere immessi sul mercato entro il termine massimo di mesi sei dalla data di stipula del presente contratto.
- d) I prodotti e le produzioni a marchio devono essere caratterizzati fronte consumatore dal marchio sopra riportato e dalla scritta www.legambiente.it posizionata subito al di sotto di tale marchio e dimensionata in modo tale da risultare leggibile.
- e) L’Associata si obbliga a sottostare ai controlli Legambiente sui prodotti e sulle produzioni a marchio, che saranno svolti dalla CO.SE.PA., con sede in Via Monte Sabotino, n. 28 - 35141 Padova - Tel.: 049.8710128
- f) Il marchio non può essere modificato in nessuna delle sue parti, diciture, colori o elementi grafici.
- g) Il marchio va apposto a fianco o sotto il logo dell’associata preceduto dalla parola “con” in modo che risulti chiaramente leggibile la seguente sequenza: “Nome associata con Legambiente per l’agricoltura italiana di qualità”
- h) Il marchio non può apparire da solo nella confezione del prodotto fronte consumatore.
- i) La confezione del prodotto (scritte, disegni, fotografie, loghi) va in ogni caso concordata con Legambiente.
- l) L’ambito d’uso del marchio è il territorio Europeo
- m) La concessione d’uso del marchio “Legambiente per l’Agricoltura Italiana di Qualità” ha durata annuale e può estendersi a periodi maggiori se concordati tra le parti.
- n) L’Associata ha diritto ad utilizzare per uso pubblicitario o commerciale il marchio per i soli prodotti e produzioni indicati alla lettera a)
- o) Qualsiasi iniziativa pubblicitaria e/o di comunicazione intrapresa dall’Associata al fine di commercializzare qualsiasi prodotto o produzione con il marchio dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata da Legambiente. A tal fine l’associata comunicherà a Legambiente a mezzo raccomandata, fax o e-mail, il contenuto, la forma e i dettagli più significativi dell’iniziativa pubblicitaria. Legambiente risponderà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e la risposta avrà valore vincolante.
- p) L’Associata presenterà su richiesta di Legambiente, alla scadenza annuale della concessione d’uso del marchio, una relazione conclusiva di ciclo o di fase sulle attività

inerenti l'uso del marchio.

q) L'Associata si impegna a consentire ogni verifica e controllo richiesti da CoSePA , per conto di Legambiente sui metodi di produzione e sulla qualità dei prodotti a marchio in ottemperanza dei criteri di accettabilità di Legambiente, oltre che presso qualsiasi sede, ufficio, deposito, unità di produzione, anche senza preavviso. Legambiente viene con il presente contratto autorizzata all'accesso, consultazione ed estrazione di copia dei libri contabili conservati presso l'Associata. A Legambiente viene inoltre conferito il diritto al rendiconto annuale della gestione da parte dell'Associata.

r) L'Associata si impegna inoltre a rendicontare mensilmente i quantitativi di prodotto a marchio venduti.

ART. 6 CONTENUTO ECONOMICO

L'Associata si impegna a corrispondere in favore dell'Associazione Legambiente una quota di adesione annuale, contributo per il sostegno e lo sviluppo della Campagna "Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità", per l'importo di Euro , (Euro.) annue, oltre a una royalty di Euro per ogni prodotto a marchio. Si fa carico inoltre delle spese di controllo ed analisi di laboratorio necessarie come da Allegato.

L'Associata si impegna a versare a Legambiente tutta la quota all'atto della firma – per adesione o per rinnovo annuale – della presente Domanda da parte dell'Associata stessa e di Legambiente. L'Associata si impegna inoltre a versare annualmente a Legambiente il corrispettivo delle royalties sui prodotti a marchio venduti.

ART. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Associata si impegna a consentire ogni verifica e controllo, in ottemperanza al dettato dei disciplinari, o dei Criteri di accettabilità e della scrittura privata in allegato, richiesti da Legambiente, da COSEPA

ART. 8 COMUNICAZIONE DATI

Tutte le comunicazioni vanno inviate al preposto l'Ufficio Legambiente per l'Agricoltura Italiana di qualità, via Monte Sabotino 28, 35141 Padova, L'Associata si impegna a fornire a Legambiente, o ai suoi incaricati, i dati necessari all'inserimento dell'azienda nel database online per offrire al consumatore la maggiore quantità di informazioni possibili sul prodotto finale, sulle sue componenti e sui metodi di produzione, fino alla realizzazione, ove possibile per Legambiente, della tracciabilità del prodotto finale attraverso il sito ufficiale di Legambiente. La comunicazione dei dati di produzione prevista dal presente contratto va fatta mensilmente, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dall'inizio di ogni mese.

ART. 9 COMUNICAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

L'Associata si impegna altresì, qualora Legambiente ritenga esserci la possibilità o il rischio di scostamenti dai disciplinari di produzione o dai Criteri di Accettabilità allegati, a comunicare a Legambiente gli eventuali dati richiesti inerenti all'azienda e al prodotto, o al lotto di prodotti, entro 24 ore dalla richiesta comunicata all'Associata mediante telegramma.

ART. 10 RENDICONTO DELLA GESTIONE

In ogni caso l'Associazione Legambiente ha il diritto al rendiconto annuale della gestione da parte dell'Associata.

L'Associata si impegna a comunicare i dati di produzione e consumi di prodotti all'interno delle filiere aderenti alla Campagna "Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità" all'Associazione Legambiente in via ordinaria ogni 30 giorni a partire dalla data di firma del presente contratto, se non diversamente previsto dalle parti.

ART. 11 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Associata esonera l'Associazione Legambiente da qualsivoglia responsabilità in caso di perdite o di non conformità dei prodotti al protocollo e/o al disciplinare, oltre che per qualsiasi evento correlato all'utilizzo del marchio.

ART. 12 COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I MASS MEDIA

L'Associata si obbliga in via preventiva a concordare con Legambiente qualsiasi comunicazione anche extra pubblicitaria (ad esempio comunicati e conferenze stampa, depliant, brochures, inserzioni su giornali e riviste, spot radio e televisivi, E-Mail, siti internet, striscioni, poster, ecc.) avente per oggetto i prodotti contrassegnati dal Logo della Campagna "Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità"; l'Associazione Legambiente si riserva, inoltre, il diritto di approvarla.

Rimane comunque esclusa la possibilità da parte dell'Associata di utilizzare il marchio della campagna e la dizione "Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità" al di fuori delle modalità previste nello specifico articolo 5 del presente contratto.

ART. 13 FALLIMENTO O CESSIONE DELLA SOCIETÀ

Qualora nel periodo di validità del presente contratto l'Associata venisse dichiarata fallita, fosse coinvolta in procedimento di liquidazione, fosse dichiarata insolvente, o ne fosse ceduta la proprietà, Legambiente potrà immediatamente recedere dal presente contratto senza che all'Associata o al fallimento o alla liquidazione o a qualsivoglia avente causa spetti alcun diritto e/o indennizzo.

ART. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLE PENALI

L'inottemperanza di quanto previsto dal contratto, provocherà la risoluzione ipso iure dello

stesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto della stessa, l'Associata sarà tenuta a corrispondere all'Associazione Legambiente la somma di €uro 5000...

€uro (cinquemila) a titolo di clausola penale.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Le parti si autorizzano e consentono fin d'ora reciprocamente al trattamento dei dati, ai sensi della L. n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Competente a conoscere in sede giurisdizionale ogni controversia che dovesse insorgere circa la interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto è il foro di Roma.

Roma.....

Lì.....

Per l'Associata

Per Legambiente O.n.l.u.s.

Si approvano specificatamente per iscritto ai sensi dell'Art. 1341, 2° comma cod. civ., le clausole di seguito indicate:

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 DURATA

ART. 3 OBBLIGHI DELL'ASSOCIATA

ART. 4 ATTIVITA' DI LEGAMBIENTE

ART. 5 CONCESSIONE E USO DEL MARCHIO

ART. 6 CONTENUTO ECONOMICO

ART. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 8 COMUNICAZIONE DATI

ART. 9 COMUNICAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

ART. 10 RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 11 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

ART. 12 COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I MASS MEDIA

ART. 13 FALLIMENTO O CESSIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLE PENALI

ART. 15 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per l'Associata
Onlus

Per Legambiente

ALLEGATO 1

ESTRATTO CONFORME DELL'ACCORDO LEGAMBIENTE E CO.SE.PA

Vengono riportati gli articoli 6 e 11:

ART. 6 (ATTIVITA' CO.SE.PA)

Nell'ambito dell'incarico a lei conferito ai sensi del precedente art. 2, il CO.SE.PA. s'impegna a svolgere specificatamente i seguenti compiti:

- c) Progettare e gestire tecnicamente il sistema di controllo e certificazione previsto dall'allegato n°1 che prevede la partecipazione dell'Associazione Legambiente, la quale, pur delegando tale mansione, ne conserva la titolarità esclusiva. Detto sistema di controllo dovrà comunque essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'Associazione Legambiente;
- d) Garantire il controllo relativo al fatturato degli eventuali soggetti aderenti. Anche tale sistema di controllo dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Associazione Legambiente.

ART. 11 (RENDICONTO DELLA GESTIONE – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI TERZI SENZA PREVIO CONSENSO)

11.1 In ogni caso l'Associazione Legambiente ha diritto al rendiconto annuale della gestione da parte dell'Associata.

11.2 CO.SE.PA si obbliga pertanto a far sottoscrivere alle eventuali associate tale loro obbligo in favore dell'Associazione Legambiente, nonché la totale esclusione di responsabilità della stessa in caso di perdite, o di non conformità dei prodotti ai disciplinari.

11.3 CO.SE.PA si obbliga a non attribuire partecipazioni a terzi per lo stesso oggetto del presente contratto senza il previo consenso espresso dall'Associazione Legambiente.

Per presa visione

Allegato n. 2
AUTORIZZAZIONE AI CONTROLLI

Ai sensi della presente adesione l'azienda associata sita in
.....

conviene che il piano di controllo previsto dalla Campagna "Legambiente per l'Agricoltura Italiana di qualità" abbia una cadenza minima di volte nel corso dell'anno solare a partire dalla data di sottoscrizione della domanda stessa.

Il costo delle ispezioni e delle analisi di laboratorio sono a carico dell'Associata..

L'Associata, a titolo di partecipazione alle spese di controllo, verserà la somma di Euro

(Euro), più I.V.A., più spese a piè di lista, per ogni ispezione effettuata..

Il controllo verrà effettuato, senza preavviso alcuno, da CO.SE.PA a cui Legambiente ha delegato il compito.

Il signor autorizza i funzionari di CO.SE.PA ad accedere ai locali e senza limitazione alcuna a prelevare ed esportare campioni di prodotti alimentari presenti in azienda.

Si impegna altresì di fornire ai funzionari CO.SE.PA., in relazione ai disciplinari di riferimento, la documentazione ritenuta necessaria ed idonea al fine di relazionare in modo conforme agli accordi in essere con Legambiente.

Autorizza e consente fin d'ora il trattamento dei dati, ai sensi della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'Associata
